



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE  
N° 2  
REG.GENERALE  
N° 131/10  
UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI SIRACUSA

SEZIONE 2

07/07/2010 ore 16:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

<input type="checkbox"/>	TAMBURINI	GIUSEPPE	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	ARCUCCI	MARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	BRANCATI	ERNESTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°  
293/02/2010

PRONUNCIATA IL:  
07/07/2010

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL  
21/07/2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n° 131/10  
depositato il 14/01/2010

- avverso DINIEGO O REVOCA DI AGEVOLAZIONI n° [REDACTED] DELL 11/01/2007  
TARSU/SMALT.RIF 2007  
contro COMUNE DI SIRACUSA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

- avverso DINIEGO O REVOCA DI AGEVOLAZIONI n° [REDACTED] DELL 11/01/2007  
TARSU/SMALT.RIF 2008  
contro COMUNE DI SIRACUSA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

IL SEGRETARIO  
Tommaso Branciamore

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato nella segreteria di questa Commissione Tributaria il 14.1.2010 [REDACTED] "il mancato riconoscimento da parte del Comune di Siracusa della riduzione TARSU" per gli anni 2007 e 2008 per il posizionamento dei cassonetti della raccolta dei rifiuti ad oltre 2.000 metri dal nucleo abitativo di Traversa Masseria Gargallo.

Il Comune di Augusta resisteva al ricorso.

Con provvedimento del 5.5.2010 questa Commissione sospendeva l'esecuzione ex art. 47 D.Legs. n.546/1992.

Alla odierna seduta di discussione il ricorso è stato posto in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Il Comune di Siracusa ha correttamente liquidato l'imposta di che trattasi. Come documentato dal Comune di Siracusa con la nota dell'8.3.2007, inviata pure all'odierno ricorrente, l'immobile di quest'ultimo "rientra nella perimetrazione del servizio di raccolta R.S.U." e conseguentemente la tassa è dovuta per intero a nulla rilevando che il cassonetto sia posizionato "oltre 1.000 metri".

La cartella di pagamento dell'importo di €.759,23 per TARSU 2007 e 2008 risulta pertanto legittima e corretta.

Conseguentemente il ricorso va respinto con la compensazione delle spese ricorrendo giusti motivi.

## P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, **RESPINGE** il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Siracusa 7 luglio 2010

Il Presidente relatore

